



COMUNE DI PADOVA

Settore Mobilità

via Fra' Paolo Sarpi, 2 – 35138 Padova

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO A SVOLGERE SERVIZI DI SHARING MOBILITY A FLUSSO LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA E DELLA CO.ME.PA. PER LA DURATA DI 3 ANNI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2024/0763 del 17.12.2024 avente ad oggetto "Approvazione degli indirizzi per la pubblicazione di un nuovo avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel Comune di Padova e in alcuni Comuni della CO.ME.PA.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2025/0174 del 25.03.2025 avente ad oggetto "Avviso per manifestazione di interesse, avente durata di 36 mesi, volta allo svolgimento del servizio di bike sharing e monopattini elettrici nel Comune di Padova e in alcuni comuni della CO.ME.PA. Modifica e integrazione della relazione tecnica approvata con delibera di Giunta comunale n. 0763 del 17.12.2024";
- la determinazione dirigenziale del Capo Settore *ad interim* del Settore Mobilità n. 2025/62/0035 del 28.03.2025 con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso.

Il Comune di Padova – Settore Mobilità con il presente Avviso Pubblico

intende procedere all'individuazione di un Operatore economico o di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa – da qui in avanti definiti "Operatore" – avente le condizioni ed i requisiti di garanzia indicati nel presente Avviso, interessato a svolgere sull'intero territorio del Comune di Padova e di 11 dei 18 Comuni dell'area intercomunale di Padova (CO.ME.PA.) il servizio di sharing mobility a flusso libero, attivo 24/7, secondo una logica di mobilità sostenibile sia nei singoli Comuni che di intermobilità tra tutti i territori indicati nel presente Avviso. Il servizio dovrà essere esercitato attraverso tecnologie digitali che consentono la condivisione tra utenti dei seguenti veicoli:

- biciclette a pedalata muscolare, se offerte in sede di gara;
- biciclette a pedalata assistita;
- monopattini elettrici.

Il servizio di sharing mobility ha carattere unitario, funzionale ad acquisire e valorizzare un progetto gestionale da parte dell'Operatore economico che consenta di ottimizzare, nell'interesse della migliore efficacia ed efficienza dei servizi erogati, le sinergie, le economie di scala e di gamma, le interrelazioni esistenti e possibili nella gestione della sharing mobility esercitata attraverso le tre diverse tipologie di veicoli.

Art. 2 - Soggetto promotore dell'iniziativa e termini avviso

Denominazione ed indirizzo Soggetto promotore	Comune di Padova – Settore Mobilità via Fra' Paolo Sarpi, 2 – 35138 Padova
Posta elettronica certificata (PEC)	sharing@pec.comune.padova.it
Indirizzo internet	www.comune.padova.it
Persona di contatto	rag. Roberto Pegorer



Termini di scadenza

Formulazione quesiti/chiarimenti	entro le ore 12:00 del 18.04.2025 esclusivamente all'indirizzo PEC sharing@pec.comune.padova.it
Presentazione candidature	entro le ore 12:00 del 30.04.2025
Apertura candidature	ore 10:00 del 19.05.2025

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Banfi Matteo, Capo Settore *ad interim* del Settore Mobilità del Comune di Padova.

Art. 3 - Condizioni generali

Il Servizio di sharing mobility in oggetto dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui al presente Avviso.

L'Operatore economico individuato sarà autorizzato allo svolgimento delle attività per 3 (tre) anni a partire dalla data di avvio delle attività.

Al fine di evitare il sovraffollamento di veicoli in strada e il miglior monitoraggio e controllo da parte del Comune di Padova, verrà individuato un **solo Operatore economico**, per una flotta complessiva autorizzata pari a **2.200** unità di veicoli presso il Comune Capoluogo e di ulteriori **1.165** unità di veicoli dislocati negli 11 Comuni dell'area intercomunale di Padova (CO.ME.PA.).

La flotta per il Comune di Padova dovrà essere composta da **1.000 biciclette a pedalata assistita, 500 biciclette a pedalata muscolare o altro mezzo, anche a pedalata assistita, e 700 monopattini elettrici**.

La flotta per i Comuni della **CO.ME.PA.** che aderiscono all'Avviso è costituita dalla seguente tipologia di mezzi:

Comuni CO.ME.PA. aderenti	Biciclette muscolari/mezzo ciclabile anche a pedalata assistita	Biciclette a pedalata assistita	Monopattini elettrici
Albignasego	0	130	0
Cadoneghe	20	80	0
Casalserugo	0	6	0
Legnaro	100	100	100
Limena	15	0	0
Mestrino	0	80	20
Ponte San Nicolò	12	12	0
Rubano	50	100	50
Selvazzano Dentro	15	15	30
Vigonza	50	130	0
Vigodarzere	20	30	0
Totale	282	683	230

Non verranno accettate candidature che non garantiscono la flotta complessiva (3.365 unità) con una distribuzione come sopra riportata per tutti i Comuni dell'Avviso.

La **percentuale minima di veicoli idonei al servizio**, che dovrà essere garantita giornalmente all'interno dell'area operativa di ciascun Comune aderente alla manifestazione di interesse, nel periodo dal 1° aprile al



31 ottobre, non potrà essere inferiore al 90% del numero di veicoli autorizzati per ciascuna tipologia fornita all'avvio del servizio rispetto ai numeri sopra indicati. Nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo tale percentuale potrà essere ridotta all'80%.

Stanti le novità impattanti introdotte dal nuovo Codice della Strada con riferimento ai monopattini elettrici, l'Operatore economico che sarà individuato potrà richiedere al RUP, dopo il primo anno di servizio, la riconversione fino al 30% degli stessi con biciclette a pedalata assistita qualora non ci fossero più le condizioni di mercato sufficienti a garantire il sostentamento dello stesso; tale richiesta dovrà essere avvalorata da documentazione che compri la tesi dell'Operatore economico.

In relazione alle esigenze di mobilità che dovessero registrarsi nel corso dei 3 anni di validità dell'autorizzazione, nell'ambito dei monitoraggi previsti, è fatta salva la possibilità, da parte delle Amministrazioni comunali, di disporre l'incremento fino al 20% della flotta massima complessiva come sopra individuata, per rispondere al soddisfacimento del fabbisogno di mobilità tramite i sistemi in sharing.

L'Operatore individuato dovrà versare un **contributo annuo di € 10,00** (euro dieci/00) per ogni mezzo autorizzato, per l'utilizzo del suolo comunale e dei servizi comunali, tra cui anche quelli manutentivi delle aree pubbliche.

Il pagamento del contributo dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi decorrenti dall'autorizzazione e per il numero di mezzi autorizzati. Per le annualità successive il contributo dovrà essere versato entro 15 giorni dalla decorrenza annuale di avvio del contratto, per il numero di mezzi autorizzati. Le modalità di pagamento verranno comunicate all'Operatore individuato all'atto di rilascio dell'autorizzazione.

L'Operatore individuato, per l'intera durata dell'autorizzazione comprese le eventuali proroghe, potrà sfruttare gli **spazi sui veicoli** (cestino, carter, tubo della sella) e altri elementi del sistema (sito web, app, etc.) per posizionare/pubblicare materiale informativo legato al servizio e avvisi pubblicitari e/o sponsorizzazioni. Il posizionamento sui veicoli degli avvisi pubblicitari e/o sponsorizzazioni dovrà essere fatto senza pregiudicare nemmeno in minima parte la manovrabilità, la sicurezza e la funzionalità dei veicoli e dovrà lasciare ben riconoscibili i segni che identificano il sistema ed il servizio svolto.

Le istanze pervenute di manifestazione di interesse saranno valutate da un'apposita Commissione sulla base dei criteri premianti individuati all'art. 21 del presente Avviso ed al termine delle valutazioni sarà individuato l'Operatore economico che dovrà erogare il servizio.

A seguito della pubblicazione dell'esito della Commissione, tutti i modelli dei mezzi che l'Operatore individuato ha proposto nella candidatura, saranno oggetto di **prova tecnica** da parte del Comune di Padova, per verificare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e normative richiamate. Il positivo esito della prova tecnica risulterà vincolante per l'avvio delle attività.

All'Operatore individuato, previa presentazione del deposito cauzionale, di cui all'art. 13 del presente Avviso, sarà rilasciata dal Settore Mobilità autorizzazione all'esercizio dell'attività, da allegare all'atto della presentazione telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso il SUAP del Comune di Padova e dei Comuni in cui svolgerà l'attività.

Nel caso in cui l'Operatore individuato intenda immettere una nuova tipologia di mezzo differente rispetto a quello inizialmente autorizzato, il Comune di Padova effettuerà una nuova prova tecnica con le medesime finalità di quelle indicate nel presente articolo e nel rispetto dei criteri premianti di cui all'art. 21, consentendo la sostituzione parziale o totale della flotta esclusivamente a seguito di esito positivo della stessa.



Art. 4 - Struttura tariffaria

La **struttura tariffaria**, che sarà oggetto di valutazione, dovrà essere differenziata in base alla tipologia di utenza:

- sistema di abbonamenti per gli utilizzatori frequenti (es. residenti e pendolari), con sistema tariffario che prevede una tariffa calmierata per giovani con età inferiore ai 26 anni;
- corse singole per gli utilizzatori occasionali (turisti e utenti *business*) con sistema tariffario distinto tra adulti e giovani con età inferiore ai 26 anni (con tariffa calmierata per questi ultimi);
- rispetto a queste forme standard di tariffazione, l'Operatore economico potrà prevedere ulteriori forme di incentivo all'utilizzo del servizio per categorie di utenti predefinite, anche sulla base di accordi nell'ambito di azioni di Mobility Management che coinvolgano Soggetti pubblici e/o privati.

Inoltre, il piano tariffario dovrà essere costruito in modo da **incentivare un uso ordinato del Servizio**, con un sistema di premialità e penalità coerenti con tale obiettivo:

- non è possibile chiudere la corsa fuori dall'area operativa (vedi art. 6);
- non è possibile chiudere la corsa nelle No-parking zone (vedi art. 6);
- in caso di abbandono fuori dall'area operativa di tutto il territorio metropolitano superiore alle 4 ore, applicazione di una penalità all'utente;
- in caso di chiusura del veicolo sui marciapiedi e sulle strade con intralcio alla circolazione di disabili, pedoni, biciclette e veicoli a motore, applicazione di una penalità all'utente;
- sistema di premialità se il veicolo viene riconsegnato nelle stazioni virtuali (vedi art. 7).

Le tariffe di utilizzo da parte degli utenti dovranno essere omnicomprensive ovvero includere tutti i costi di esercizio del veicolo (manutenzione, riparazione, etc.).

La struttura tariffaria presentata in sede di manifestazione d'interesse rimarrà fissa ed immutata per tutta la prima annualità del servizio; dal 2° anno si procederà ad una sua revisione sulla base dell'indice ISTAT – FOI al netto dei tabacchi, con arrotondamento ai 10 cent più vicini.

Art. 5 - Requisiti minimi dei veicoli

I veicoli dovranno rispettare i requisiti prescritti dal vigente d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), dallo standard Europeo EN 14764 e s.m.i., dallo standard Europeo EN 15194 e s.m.i per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita e dall'allegato 1 del decreto Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019 e dal decreto direttorio del Ministero dei Trasporti del 18.08.2022 per quanto riguarda i monopattini.

Nel caso in cui, nel corso dell'autorizzazione a svolgere il Servizio, dovessero verificarsi modifiche normative nell'operatività, nell'organizzazione del servizio o nelle caratteristiche dei mezzi, l'Operatore individuato dovrà provvedere alla completa osservanza delle nuove disposizioni normative.

La gestione e la ricarica delle batterie devono avvenire nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea, a totale carico e responsabilità dell'Operatore dei servizi in sharing, ivi inclusi gli oneri previsti per la gestione dei rifiuti derivanti a fine ciclo di vita.

Il gestore dovrà certificare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 188/2008 normativa in materia di Registro Pile e dall'art. 29 del d.lgs. 49/2014 normativa RAEE.

La fornitura di energia elettrica per la ricarica dei mezzi di sharing mobility e dei veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione in ZTL o Aree Pedonali, dovrà provenire da fonti 100% rinnovabili.



Le caratteristiche tecniche dei veicoli dovranno rispettare la disciplina vigente in materia; tale conformità dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione presentata dall'Operatore economico in sede di presentazione della manifestazione di interesse (vedi art. 18).

Art. 5.1 - Requisiti relativi a tutti i veicoli

Tutti i veicoli devono:

- essere dotati di un sistema di tracciamento, mediante GPS o altra tecnologia analoga, che individui in continuo con precisione la posizione della bicicletta (funzionale sia all'utilizzo ordinario che in caso di furto);
- possedere un sistema di bloccaggio elettronico sbloccabile da remoto tramite applicazione per smartphone e web-app per i dispositivi non supportati, concepito in maniera tale che il veicolo possa essere parcheggiato senza essere necessariamente legato a un supporto (rastrelliera) e che consenta agli utenti di depositare o prelevare le biciclette esclusivamente nell'area operativa;
- essere riconoscibili e chiaramente riconducibili al Servizio oggetto della presente manifestazione di interesse, sui telai dovranno essere inoltre riportati i loghi del Comune di Padova e della CO.ME.PA.;
- essere chiaramente distinguibili da quelli commerciali e diversi da quelli di altri servizi eventualmente presenti, consentendo una più agevole identificazione degli stessi;
- essere identificabili attraverso un numero univoco (ID) posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo;
- avere mozzi e dadi degli elementi che compongono i mezzi apribili con chiavi esclusive del sistema al fine di evitare furti dei singoli pezzi;
- essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione.

Inoltre, la batteria delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini deve essere totalmente protetta ed integrata nel veicolo e non estraibile, ad eccezione dei casi in cui l'Operatore lo prevede quale modalità di erogazione del servizio. Il motore deve avere un sistema di protezione dagli atti vandalici.

Art. 5.2 - Requisiti minimi delle biciclette a pedalata muscolare (se offerte) e delle biciclette a pedalata assistita

- La bicicletta deve essere adatta all'uso urbano, comoda, ergonomica e delle dimensioni adeguate all'utilizzo da parte di giovani e adulti, donne o uomini;
- Tutti i telai dovranno essere realizzati con materiale ad alta resistenza e solidità, le finiture tali da garantire la protezione da atti vandalici;
- Le biciclette dovranno essere dotate di freno anteriore e posteriore;
- La sella deve essere dotata di dispositivi anti-asportazione e regolabile in altezza;
- Le ruote dovranno possedere copertoni antiforatura in modo da minimizzare gli eventuali disagi per l'utente;
- Il sistema di illuminazione anteriore e posteriore deve rispettare i requisiti di sicurezza, inoltre devono essere previsti dei catarifrangenti integrati sulle ruote e sui pedali in modo da assicurare buona visibilità notturna, ai sensi del Codice della Strada;
- I pedali devono avere la funzione antiscivolo;
- Le biciclette devono avere i parafranghi anteriori e posteriori;
- Il manubrio e le manopole devono essere ergonomici;



- L'avvisatore acustico deve essere installato nel manubrio;
- La bicicletta deve essere dotata di cestino anteriore non asportabile, facilmente pulibile, di conformazione tale da non compromettere la stabilità del veicolo in sosta;
- La bicicletta deve avere un cavalletto di facile attivazione ed in grado di sostenere il peso della stessa;
- I cavi e le componenti devono essere incorporati per quanto possibile nel telaio della bicicletta, per minimizzare gli atti vandalici;
- La bicicletta a pedalata muscolare può essere dotata di cambio;
- La trasmissione della bicicletta deve essere coperta qualora venga utilizzato un sistema che necessita di costante lubrificazione (es. trasmissione a catena).
- Il peso della bicicletta a pedalata muscolare, se offerta, dovrà essere compreso tra 20 e 30 kg e quello della bicicletta a pedalata assistita dovrà essere preferibilmente inferiore a 30 kg e comunque non superiore a 42 kg batteria inclusa, in modo da assicurare la stabilità senza sacrificare la manovrabilità.

Art. 5.3 - Ulteriori requisiti minimi delle biciclette a pedalata assistita

- Avere un motore con potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- Il motore deve essere tale da offrire la minor resistenza alla pedalata non assistita, ovvero il motore si deve attivare solo all'atto dell'avvio della pedalata;
- Deve essere esclusa tassativamente la possibilità di mettere in funzione il motore elettrico indipendentemente dalla pedalata (come, ad esempio, tramite un interruttore che escluda la necessità di pedalare o una pedalata avente la mera funzione di interruttore, etc.).

Art. 5.4 - Requisiti minimi dei monopattini

- Avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 watt);
- Non essere dotati di posti a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;
- Essere dotati di un limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 20 km/h sulle strade in cui possono circolare e i 6 km/h nelle aree pedonali, negli ambiti di particolare pregio storico o per ragioni di sicurezza stradale individuati dalle Amministrazioni comunali; il limitatore di velocità deve consentire di regolare limiti di velocità ridotti per determinate strade o aree, che verranno comunicate all'Operatore individuato prima dell'avvio del servizio;
- Essere dotati di targa;
- Essere dotati di frecce indicatori di direzione;
- Essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- Riportare la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
- Essere dotati di luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione. In mancanza di tali dispositivi di segnalazione visiva i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;



- Essere dotati dei componenti specifici elencati nell'allegato 1 del decreto Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019 ed avere i requisiti previsti dal decreto direttorio del Ministero dei Trasporti del 18.08.2022.

Art. 6 - Area operativa

Per area operativa si intende la porzione di territorio in cui è consentito prelevare e rilasciare i veicoli della flotta del servizio di sharing mobility.

L'area operativa oggetto del presente servizio di sharing mobility **comprende l'intero territorio comunale di Padova e degli 11 Comuni dell'area intercomunale di Padova** (rif. tabella a pag. 2).

All'interno dell'area operativa, ogni Amministrazione Comunale può individuare aree di particolare pregio architettonico (**No Parking-Zone**) all'interno del proprio territorio comunale dove non potrà essere consentita in alcun modo la sosta dei veicoli, ad esempio, attraverso l'impedimento del blocco del veicolo per terminare la corsa, oppure individuare degli ambiti dove non è consentito il transito dei veicoli per ragioni di tutela o sicurezza stradale.

L'individuazione di queste aree da parte del Comune di Padova e dei singoli Comuni aderenti alla manifestazione di interesse potrà avvenire senza che l'Operatore economico riduca o penalizzi la flotta complessivamente dedicata al servizio oggetto del presente Avviso.

Saranno individuate, con cadenza annuale, dalle Amministrazioni comunali alcune **aree particolarmente sensibili** (esempio per il Comune di Padova: area della Stazione ferroviaria, area intorno agli Ospedali, area del Centro Storico) in cui sarà consentita, una presenza massima di veicoli in sosta. In tali aree l'attività di ricollocamento dei veicoli (rif. art. 8) dovrà essere svolta almeno una volta al giorno per garantire il riequilibrio dei veicoli e il numero massimo stabilito per ciascuna zona.

Con riferimento al Nuovo Codice della Strada, per quanto concerne i monopattini elettrici, dovranno essere create delle aree operative per ognuno dei Comuni della CO.ME.PA. aderenti al presente Avviso, valutando l'opportunità, qualora il Nuovo Codice della Strada lo consenta, di prevedere anche aree operative aggregate tra i vari Comuni.

Art. 7 - Stazioni virtuali

È prevista l'individuazione da parte del Comune di Padova di almeno 50 aree denominate "**stazioni virtuali**" da adibire alla sosta privilegiata, dei veicoli utilizzati nel servizio; potranno essere, altresì, previste ulteriori aree anche nell'insieme di tutti i territori dei Comuni della CO.ME.PA. aderenti all'Avviso.

Tali aree saranno delimitate da **segnaletica orizzontale**, individuate attraverso sistemi di georeferenziazione ed essere dotate di un **totem di identificazione dell'area**, dove saranno descritte le modalità di utilizzo del servizio. Queste opere di allestimento delle stazioni virtuali saranno a totale carico dell'Operatore individuato con la presente manifestazione d'interesse che dovrà provvedere alla loro realizzazione entro 4 (quattro) mesi dalla data di consegna delle aree da parte del RUP.

La loro corretta individuazione su tutti i territori sarà concordata tra singole Amministrazioni ed Operatore individuato.

Trascorso il primo anno dall'attivazione del servizio, ogni Amministrazione Comunale, sulla base dell'andamento dello stesso e degli impatti sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale, si riserva di rimodulare/individuare, anche su proposta dell'Operatore, ulteriori nuove stazioni virtuali riservate alla sosta dei veicoli.

Art. 8 - Sosta e ricollocamento dei veicoli

L'attività di riequilibrio e ricollocamento dei veicoli è **a totale carico dell'Operatore individuato** e deve essere svolta ogni qualvolta se ne renda necessario e comunque almeno tre volte a settimana. Tale attività deve



essere svolta almeno una volta al giorno per le zone individuate dalle Amministrazioni comunali come **aree particolarmente sensibili** (rif. art. 6). L'Operatore dovrà comunque prevedere modalità di controllo con segnalazione attiva sulla corretta sosta dei veicoli nell'area operativa.

Il ricollocamento dei veicoli deve rispettare in termini di sosta le **norme del Codice della Strada vigente**, nonché dei regolamenti di attuazione e delle **ordinanze** di viabilità dei Comuni. L'Operatore individuato ha, inoltre, il compito di informare gli utenti di tali disposizioni affinché concludano il proprio noleggio in modo coerente alle norme vigenti in termini di sosta.

All'interno dell'area operativa saranno individuate dalle singole Amministrazioni Comunali, apposite aree per la **sosta dei veicoli** (stazioni virtuali – rif. art. 7). L'Operatore dovrà introdurre premialità per gli utilizzatori che in fase di consegna dei veicoli utilizzino tali aree, secondo quanto previsto all'art. 4 del presente Avviso.

All'interno dell'area operativa saranno altresì individuate, da parte delle Amministrazioni Comunali, le aree di pregio architettonico (**No Parking-Zone**) dove non potrà essere consentita in alcun modo la sosta dei veicoli, ad esempio, attraverso l'impedimento del blocco del veicolo per terminare la corsa. Nel caso in cui venissero identificati dei veicoli all'interno di tali aree di pregio architettonico, sarà cura e responsabilità dell'Operatore individuato provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, eventualmente anche con il recupero e lo spostamento dei veicoli entro la giornata di rilevazione del fatto.

Nei casi di **ritrovamento in luoghi pubblici di mezzi non utilizzabili**, anche dovuti ad atti vandalici, ovvero nei casi di parcheggio dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono **intralcio alla circolazione di veicoli e persone**, l'Operatore dovrà curare il recupero, a sue spese, entro 12 ore dalla segnalazione da parte degli organi competenti, salvo casi particolarmente complessi per i quali le Amministrazioni Comunali possono concordare delle tempistiche superiori.

Anche il recupero e i relativi costi dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di **spazi privati o in luoghi non stradali** (scarpate, canali, etc.) sono a carico dell'Operatore individuato, ivi comprese l'applicazione di eventuali sanzioni per abbandono di materiale/rifiuto che le autorità competenti abbiano a tal fine inflitto.

Nei casi di sosta irregolare o intralcio alla circolazione, oltre all'applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Codice della Strada prevista all'art. 7 del decreto Ministero dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019, le Amministrazioni si riservano di disporre la rimozione dei dispositivi, imputando i costi dell'operazione all'Operatore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale (rif. art. 13).

Art. 8.1 - Veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione

I veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio di pronto intervento e ricollocazione dei mezzi in sharing mobility, devono essere nella disponibilità dell'Operatore individuato a **titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente**. Al fine di consentire le operazioni di pronto intervento e ricollocazione dei veicoli, il Comune di Padova e gli altri Comuni, aventi aree a traffico limitato e/o pedonali, autorizzeranno l'accesso gratuito alle Aree Pedonali ed alla ZTL ai mezzi di servizio aziendali previa comunicazione delle relative targhe. I mezzi aziendali adibiti a tali operazioni in ZTL o Aree Pedonali devono avere motorizzazione elettrica.

Art. 9 - Manutenzione dei veicoli e delle attrezzature

La manutenzione, inclusa la pulizia e la disinfezione periodica approfondita con prodotti specifici, di tutti i veicoli, delle infrastrutture e delle attrezzature che saranno forniti nell'ambito del Servizio sarà **a totale carico dell'Operatore individuato** per tutta la durata dell'autorizzazione, comprese eventuali proroghe.

Il servizio di manutenzione e ricollocazione dei veicoli deve essere effettuato dalle ore 7:00 alle 19:00 nei giorni feriali e prefestivi durante l'intero anno. Nei giorni festivi deve essere garantito solo un servizio di pronta reperibilità per interventi urgenti.



Si ricorda che la percentuale minima di veicoli idonei al servizio che dovrà essere garantita giornalmente all'interno dell'area operativa nel rispetto delle necessità espresse dal Comune di Padova e dai Comuni della CO.ME.PA. aderenti all'Avviso (rif. art. 3) non potrà essere inferiore al 90% del numero complessivo di veicoli di ciascuna tipologia fornita nell'appalto nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. Nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo tale percentuale potrà essere ridotta all'80%.

L'Operatore individuato, previa approvazione delle singole Amministrazioni comunali, può attuare una **riduzione dei mezzi** su strada superiore alle percentuali soprariportate per effettuare operazioni periodiche di ricarica e manutenzione dei veicoli, esclusivamente in orario notturno (dalle ore 22:00 alle 06:00).

Le attività di manutenzione dovranno essere svolte da **personale specializzato e adeguatamente formato**, all'interno di spazi che l'Operatore dovrà provvedere ad individuare ed a comunicare ai Comuni, prima dell'avvio del servizio.

I veicoli aggiunti su eventuale richiesta dei Comuni o reintegrati (es. per danneggiamento) dovranno essere della stessa tipologia di quelli forniti all'avvio dell'autorizzazione, salvo eventuale condivisione con le Amministrazioni di proposte migliorative e dovranno essere preventivamente autorizzati, così come previsto dall'art. 3.

I veicoli guasti, vandalizzati, danneggiati o oggetto di furto dovranno essere assoggettati ad intervento di riparazione che ne ripristini l'originaria funzionalità o in alternativa sostituiti, ferma restando la garanzia della **percentuale minima in servizio** stabilita nell'art. 3.

Tutti i lavori di manutenzione e riparazione meccanica e di parti elettriche vanno eseguiti a regola d'arte garantendo il perfetto funzionamento e la sicurezza su strada dei mezzi.

Al fine di mantenere invariato il numero di veicoli in servizio per tutta la durata dell'autorizzazione, l'Operatore dovrà provvedere al riapprovvigionamento dei veicoli eventualmente oggetto di furto senza che questo possa comportare alcun onere a carico dei Comuni. Allo scopo l'Operatore sarà, pertanto, tenuto ad attivare apposita copertura assicurativa (rif. art. 12).

Art. 10 - Caratteristiche del servizio

Il servizio all'utenza dovrà essere disponibile sul territorio secondo lo schema **"free floating"** con limitazioni (no-parking zone), distribuzione dei veicoli libera sul territorio, utilizzo secondo la modalità **"one way"** (ovvero la possibilità di rilasciare i veicoli in un punto diverso da quello di prelievo), attivo all'interno dell'estensione stradale situata all'interno dell'area operativa (rif. art. 6) e prevedere un sistema tariffario unico nei 12 Comuni della CO.ME.PA., per ogni tipologia di veicolo, all'interno della stessa.

Il servizio dovrà essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24/7 e dovrà essere garantito per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, incluse eventuali proroghe.

Il servizio dovrà consentire all'utente di utilizzare i veicoli senza alcun limite temporale e di percorrenza.

L'Operatore e le singole Amministrazioni **potranno sospendere momentaneamente in alcune aree della zona operativa** il servizio qualora si verificassero situazioni che possano compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteorologiche avverse), dandone preventiva comunicazione agli utenti attraverso l'app e web-app per i dispositivi non supportati.

L'Operatore dovrà garantire giornalmente una percentuale minima di veicoli idonei al servizio che non potrà essere inferiore a quanto stabilito nell'art. 3.

Il servizio dovrà essere garantito **esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 18 anni** in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di servizio senza nessun elemento discriminatorio (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione).



L'Operatore dovrà garantire l'identificazione certa dell'utilizzatore del mezzo. Ai fini di poter rispondere a formali richieste da parte delle autorità competenti, l'Operatore deve essere in grado di identificare in modo certo gli utilizzatori con nome, cognome, luogo e data di nascita, con verifica mediante immagine del documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) riportante tali dati prima dell'avvio del primo noleggio. La modalità di registrazione dei dati sarà a cura dell'Operatore nel rispetto delle norme vigenti. Per i motivi sopra esposti non sono ammesse corse, singole o di gruppo, senza l'identificazione di ogni singolo utente, pena la decadenza dell'autorizzazione (rif. art. 15).

Al termine di ogni noleggio dovrà essere acquisita dall'Operatore la fotografia del veicolo in blocco, pena la decadenza dell'autorizzazione.

La localizzazione e l'utilizzo dei veicoli devono essere sempre tracciati nella centrale di controllo: i veicoli devono, di conseguenza, essere dotati di sistemi di localizzazione capaci di coprire una zona estesa anche all'esterno dell'area operativa. All'esterno dell'area operativa non dovrà però essere possibile prelevare o rilasciare un veicolo.

Nei casi di **ritrovamento in luoghi pubblici di mezzi non utilizzabili**, anche dovuti ad atti vandalici, ovvero nei casi di parcheggi dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono **intralcio alla circolazione di veicoli e persone**, l'Operatore individuato dovrà curare il recupero, a propria cura e spese, entro 12 ore dalla segnalazione da parte degli organi competenti, salvo casi particolarmente complessi per i quali le Amministrazioni possono concordare delle tempistiche superiori.

L'accesso al servizio, così come le informazioni necessarie per il suo utilizzo, devono avvenire attraverso l'uso di un'**Applicazione** dedicata per smartphone (in almeno 2 lingue, italiano e inglese) o l'uso di una web-app per i dispositivi non supportati, da fornire entrambi da parte dell'Operatore, che permetteranno all'utente di visualizzare i veicoli disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare il servizio usufruito, segnalare eventuali guasti o il possibile malfunzionamento di un mezzo, come pure segnalare un veicolo che si trovi in sosta non regolare, all'interno di aree private o in aree fuori dalla sede stradale.

Entrambi gli strumenti summenzionati dovranno essere utilizzati anche per individuare gli eventuali spazi di sosta (stazioni virtuali – rif. art. 7) messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, gli spazi in cui non è possibile transitare e quelli nei quali non si può lasciare il veicolo (es: percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, portici, marciapiedi, corsie bus, corsie stradali...), affinché non si rechi intralcio o pericolo alla circolazione; entrambi dovranno garantire anche un sistema di pagamento elettronico sicuro e identificabile.

In caso di **malfunzionamenti** dell'app o della web-app, su segnalazione dei Comuni, le piattaforme devono essere riattivate entro 3 (tre) ore dalla segnalazione stessa.

Per **necessità di ordine superiore** (cantieri, manifestazioni, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, mercati ed esposizioni temporanee promossi e/o disposti dalle Amministrazioni), su richiesta scritta dei Comuni (che potrà pervenire anche fino al giorno precedente l'evento), l'Operatore dovrà spostare in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata dall'evento e nulla è dovuto dalle Amministrazioni all'Operatore, qualsiasi sia la durata dello spostamento temporaneo. L'Operatore dovrà, conseguentemente, modificare la localizzazione dei veicoli nell'app e nella web-app utilizzate dagli utenti.

Durante tutta la durata del Servizio autorizzato dovrà essere assicurata la disponibilità di un referente della Ditta (**Responsabile del Servizio**) con cui tenere i contatti sia di natura tecnica che amministrativa. Il Comune gestirà i rapporti inerenti all'autorizzazione rilasciata tramite il Settore Mobilità del Comune di Padova. Tutti gli altri Enti aderenti al bando dovranno interfacciarsi con il RUP del Comune di Padova che raccoglierà le istanze e contatterà direttamente l'Operatore.

Il Servizio dovrà essere espletato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 2016/679).



Nel caso in cui, nel corso della durata dell'autorizzazione al Servizio, dovessero verificarsi modifiche normative nell'operatività, nell'organizzazione del servizio o nelle caratteristiche dei mezzi, l'Operatore dovrà provvedere alla completa osservanza delle nuove disposizioni normative.

Art. 10.1 - Customer Care

Il servizio di Customer Care, da attuare con le modalità ritenute più efficaci da parte dell'Operatore, dovrà includere un servizio disponibile tutti i giorni, al fine di consentire:

- interfaccia con il cittadino, in particolare su:
 - assistenza sulle modalità di utilizzo del servizio;
 - chiusura manuale delle operazioni (secondo le modalità previste nel regolamento di servizio aziendale dello sharing mobility);
 - verifica credito;
- assistenza al cliente e coordinamento con gli uffici preposti del Comune di Padova;
- interfaccia con i referenti per la manutenzione;
- informazioni all'utenza (credito residuo, scadenza, etc.);
- segnalazione danni e anomalie biciclette e infrastrutture;
- segnalazioni varie e suggerimenti.

Il servizio potrà prevedere l'assistenza sia mediante canale telefonico sia mediante **servizi on line tramite piattaforma chat e/o chatbot** (es. Whatsapp) e dovrà garantire una gestione in tempo reale delle richieste dei clienti.

Il servizio di customer care dovrà essere almeno disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 (servizio minimo).

Art. 10.2 - Regolamento di servizio

L'Operatore individuato dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, il Regolamento del Servizio di sharing mobility che disciplina i termini e le condizioni del rapporto contrattuale tra il Gestore del Servizio di sharing mobility ed il cliente.

I contenuti minimi del regolamento di servizio dovranno essere i seguenti:

- modalità di iscrizione e prenotazione online al servizio;
- tariffe e fatturazione;
- modalità di utilizzo dei veicoli;
- modalità di sosta;
- obblighi e condizioni generali per l'utilizzo dei veicoli;
- sinistro o avaria del veicolo;
- furti e vandalismi;
- sanzioni in materia di circolazione stradale;
- coperture assicurative e oneri a carico del Cliente;
- reclami;
- penali;



- contatti per comunicazioni.

Art. 10.3 - Carta dei Servizi

L'Operatore individuato dovrà redigere, ai sensi della normativa vigente, la Carta dei Servizi con la quale dichiara quali servizi intende erogare, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e quantità che intende garantire.

I contenuti minimi della carta dei servizi, redatta sulla base della normativa vigente, dovranno essere i seguenti:

- l'inquadramento della società che eroga il servizio e le caratteristiche del servizio stesso;
- numero, tipo e qualità dei veicoli in servizio;
- canali di relazione con la clientela;
- trattamento dei dati relativi alla clientela, disponibilità dei dati di esercizio in open source;
- regole per il personale operativo;
- regole e requisiti per l'accesso e l'utilizzo del servizio;
- diritti di tutela, indennizzi;
- indicatori di qualità e di soddisfazione dell'utenza; modalità e tempi di intervento per danni o malfunzionamenti del sistema e delle attrezzature.

Art. 10.4 - Condivisione Dati

Tutti i dati relativi al servizio autorizzato devono essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 2016/679) e nella piena disponibilità dei Comuni, secondo le disposizioni contenute nella normativa di riferimento, tra cui:

- il d.lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il d.lgs 36/2006 e il d.lgs 102/2015 in recepimento della Direttiva Europea 2013/37/UE.

I dati dovranno essere interrogabili con continuità da parte del Comune sia in forma di statistiche sintetiche che in forma disaggregata.

Le informazioni di gestione in tempo reale sulla localizzazione e disponibilità dei veicoli saranno prodotte in forma di Open Data almeno di Livello 3 secondo quanto indicato nelle *"Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"* pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con licenza d'uso che ne permetta la condivisione ed il riuso anche per scopi commerciali. Tali dati potranno, pertanto, essere utilizzati liberamente dall'Amministrazione comunale e/o Soggetti terzi per implementare i propri servizi informativi.

Tali informazioni, da fornire al Comune di Padova sempre al massimo livello di disaggregazione possibile per poter essere successivamente aggregate, contribuiranno alla formazione della reportistica da rendere disponibile all'Amministrazione comunale in sede di monitoraggio del servizio (rif. art. 10.5).

I dati raccolti saranno comunicati anche ai Comuni della CO.ME.PA. che ne faranno richiesta.

Dovranno, altresì, essere fornite al Soggetto responsabile indicato dal Comune, con il vincolo di riservatezza da parte di quest'ultimo, informazioni complete sui contratti di pubblicità, di sponsorizzazione e di manutenzione in essere.

Il Comune dovrà avere accesso con continuità ed in qualsiasi momento ai dati relativi al servizio, in particolare alla posizione dei veicoli. Dovrà essere possibile acquisire l'anagrafica e lo stato di tutti i veicoli e delle eventuali stazioni di presa/rilascio disponibili. I dati forniti dovranno consentire di effettuare delle analisi con



profondità storica, relative anche ai percorsi effettuati dagli utenti (anonimi) con i veicoli (è necessario poter acquisire almeno il punto di partenza ed il punto di arrivo di ogni percorso, in modo da poter costruire una matrice origine/destinazione).

I dati dovranno essere messi a disposizione in sola lettura senza possibilità di scrittura.

L'accesso ai dati avverrà tramite protocollo API REST esposto in Internet. L'accesso dovrà avvenire con un sistema di autenticazione (ad esempio mediante protocollo OAuth 2.0). Le API dovranno fornire i dati in formato json.

Il fornitore dovrà esporre il servizio in Internet e comunicare al Comune di Padova un URL da invocare per effettuare le chiamate API. Il fornitore dovrà fornire la relativa documentazione per consentire l'utilizzo delle API, comprensiva di credenziali di accesso e fornire il necessario supporto per consentire l'acquisizione dei dati da parte dell'Ente.

Art. 10.5 - Monitoraggio

L'Operatore individuato dovrà fornire al Comune tutti i dati tecnici ed economici necessari per monitorare compiutamente l'andamento del servizio, quali ad esempio:

- numero di abbonati;
- ore di utilizzo per giorno e ora;
- prese e consegne per ogni veicolo: data e ora prelievo; area di prelievo; ID dell'utilizzatore (in forma anonima); data e ora di restituzione, area di restituzione;
- veicoli presenti in ciascuna area di prelievo per ora e giorno;
- statistiche su guasti, danneggiamenti e furti;
- statistiche sulle segnalazioni di malfunzionamenti pervenute dagli utenti;
- statistiche sul funzionamento dei meccanismi premiali/sanzionatori;
- numero di veicoli disponibili su base giornaliera (in % sul totale della flotta per ciascuna tipologia di veicoli).

Dovranno, altresì, essere forniti i dati per verificare gli obblighi del servizio regolati dalle penali di cui all'art. 14.

Le interfacce necessarie per le interrogazioni e le elaborazioni dei dati saranno fornite dall'Operatore attraverso la messa a disposizione di un **"cruscotto di monitoraggio"** in tempo reale sullo stato del sistema ed il suo funzionamento e che consenta di verificare in autonomia in tempo reale e su base storica (interrogazione da data inizio a data fine) i parametri minimi riportati nell'elenco puntato sopra richiamato corredato di mappa georeferenziata riportante la posizione puntuale dei singoli veicoli. Il Cruscotto dovrà, inoltre, consentire l'esportazione dei dati, nel loro massimo livello di disaggregazione, su base storica (interrogazione da data inizio a data fine) in formato Open Data.

Art. 11 - Avvio e dismissione del servizio

L'Operatore individuato dovrà avviare l'attività di sharing mobility entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

L'Operatore, al termine del periodo in cui è stato autorizzato il Servizio, dovrà provvedere al completo ritiro e smaltimento dei veicoli e di tutte le dotazioni, nonché al ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi. I limiti temporali per lo smaltimento sono stabiliti in:

- 20 giorni lavorativi per i veicoli;
- 30 giorni lavorativi per tutte le dotazioni del sistema diverse dai veicoli.



Art. 12 - Copertura assicurativa

L'Operatore individuato assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione dell'attività, tanto dell'Operatore stesso quanto di terzi.

L'Operatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o Enti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del Servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Inoltre, l'Operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Padova e gli altri Comuni dell'Avviso da qualsiasi azione promossa da terzi nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente autorizzazione.

Grava sull'Operatore individuato l'obbligo di produrre, prima dell'autorizzazione all'attività, la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La validità della copertura assicurativa sarà a decorrere dalla data di avvio del servizio fino a dodici mesi oltre il periodo di validità dell'autorizzazione, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Operatore.

La polizza dovrà possedere i seguenti massimali:

- massimale complessivo non inferiore a € 5.000.000,00;
- massimale per sinistro di € 1.000.000,00, senza esclusione di rischi ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente.

Saranno espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto della presente Manifestazione;
- estensione della qualifica di "Assicurato" ai Comuni;
- estensione del novero dei "Terzi" al Comune;
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;

In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, l'Operatore individuato potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dalla presente manifestazione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Operatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00).

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Operatore individuato. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'autorizzazione.

L'Operatore è obbligato a reintegrare la copertura assicurativa di cui i Comuni si siano avvalsi durante la validità dell'autorizzazione o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro, entro dieci giorni pena la decadenza del provvedimento autorizzativo.

Qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative soprariportate, l'autorizzazione al servizio sarà risolta di diritto. In caso di RTC, la polizza dovrà essere presentata da parte della Capogruppo, ma sottoscritta congiuntamente da parte di tutte le mandanti.

Si rinvia per quanto non indicato nel presente articolo relativo alle coperture assicurative alla normativa relativa al vigente Codice della Strada.



Art. 13 - Deposito cauzionale

L'Operatore individuato dovrà effettuare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi ed impegni assunti in relazione all'autorizzazione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

Tale deposito, di importo pari a **€ 50,00** (euro cinquanta/00) per ogni mezzo da autorizzare, sarà da allegare all'atto della presentazione Telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP del Comune di Padova e dei Comuni in cui svolgerà l'attività e dovrà avere scadenza non inferiore a 180 gg. oltre il periodo temporale di validità dell'autorizzazione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale – Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza Eremitani, 31 Padova, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

- Causale CADC "cauzione per partecipazione alla manifestazione di interesse di Sharing Mobility - Padova";
- Codice IBAN IT37A0306912117100000046009.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il Soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie

www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un Soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto del servizio oggetto dell'autorizzazione e del Soggetto garantito;
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile.

Tale garanzia verrà escussa dal Comune di Padova, tra gli altri, in tutti i casi in cui:



- si dovesse rendere necessario sostenere costi per la rimozione dei mezzi parcheggiati al di fuori delle aree previste dalla norma vigente o nell'ambito di provvedimenti di decadenza/revoca dell'autorizzazione;
- si dovesse registrare il mancato pagamento delle penali, definite all'art. 14.

La cauzione, eventualmente escussa, dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14 - Penali

I Comuni si riservano di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, a mezzo di proprio personale, controlli ed ispezioni relativamente alla corretta esecuzione del servizio da parte dell'Operatore individuato.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse al RUP per gli adempimenti conseguenti.

Per la contestazione di anomalie imputabili all'Operatore, in particolare per infrazioni agli obblighi contrattuali, il RUP applicherà una penale come di seguito specificato, in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di decadenza dell'autorizzazione, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la garanzia di cui art. 13.

L'Operatore è tenuto al pagamento di penali, secondo la seguente articolazione:

- **€ 50,00** per ogni giorno solare in cui non è garantita la percentuale minima di veicoli idonei al servizio per ciascuna flotta (biciclette a pedalata muscolare, biciclette a pedalata assistita e monopattini) (rif. art. 3);
- **€ 200,00** per ogni mezzo circolante che supera la soglia dei mezzi autorizzati;
- **€ 50,00** per ogni giorno solare in cui non è stata effettuato il riequilibrio delle aree particolarmente sensibili (rif. art. 8);
- **€ 200,00** per ogni giorno solare di ritardo nel rimuovere veicoli non utilizzabili, anche a causa di atti vandalici, ritrovati in luoghi pubblici, oppure nel caso di parcheggio dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone (rif. art. 8);
- **€ 100,00** per ogni giorno solare in cui non sono rispettati i termini di avvio del servizio dell'art. 11. In questo caso saranno considerate cause di forza maggiore solamente quelle conseguenti a ritardi nel rilascio di eventuali autorizzazioni alle installazioni da parte degli Enti competenti, a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti, nonché quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione;
- **€ 100,00** per ogni ora in cui non sono rispettati i tempi di riparazione dei malfunzionamenti dell'app (rif. art. 10);
- **€ 1.000,00** se i malfunzionamenti dell'app o della web-app comportino sospensioni o forti limitazioni del servizio, per ogni giorno successivo al primo con un massimo di 15 giorni trascorsi i quali l'autorizzazione decadrà per inadempienza;
- **€ 200,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato per la trasmissione o messa a disposizione dei dati o informazioni di cui all'art. 10.4. Trascorsi 30 giorni l'autorizzazione decadrà per inadempienza;
- **€ 1.000,00** per ogni caso di mancato rispetto dei limiti di velocità massima dei mezzi previsti dalla normativa nazionale/locale, (rif. artt. 5.3 e 5.4) fatto salvo l'avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione che l'Amministrazione si riserva di adottare in relazione a quanto rilevato;
- **10%** dell'importo da corrispondere per il mancato pagamento del contributo entro la scadenza prevista all'art. 3, fermo restando l'obbligo di versare l'intero importo di cui al medesimo articolo entro il termine fissato dall'Amministrazione.



Le sanzioni saranno comunicate dal RUP all'Operatore, il quale dovrà procedere al versamento presso l'Amministrazione Comunale di Padova che provvederà a riversarlo ai Comuni nel cui territorio è avvenuto il mancato rispetto.

Per l'ammontare delle penali il RUP può rivalersi direttamente sul deposito cauzionale che, in tale caso, deve poi essere reintegrato dall'Operatore nel termine assegnato (rif. art. 13). L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

In caso di recesso o interruzione anticipata del servizio da parte dell'Operatore, ferma restando la facoltà di addebito di eventuali ulteriori danni, il Comune procederà all'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione per inadempienza

L'eventuale **difformità dei prodotti e/o delle prestazioni e/o di gravi inadempienze** rispetto a quanto previsto nel presente Avviso, nella candidatura valutata dalla commissione e da ogni norma di legge, legittimeranno il Comune a far decadere l'autorizzazione rilasciata previa diffida ad adempiere comunicata all'Operatore individuato, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte. Il Comune potrà, altresì, procedere a rilasciare l'autorizzazione interpellando gli altri Soggetti che hanno partecipato all'Avviso.

In tutti i casi di decadenza dell'autorizzazione previsti nel presente articolo il Comune procede all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 13 ed all'eventuale richiesta dei danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione i casi in cui:

- fosse accertato il venir meno dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 17;
- rinuncia volontaria allo svolgimento delle attività da parte dell'Operatore autorizzato;
- vengano compiute gravi e ripetute violazioni (più di dodici volte in un anno) degli obblighi assunti e non vengano rimosse in seguito ad una diffida preventivamente notificata;
- ritardi nell'avvio operativo del sistema nel suo assetto completo oltre i 90 giorni dalla data dell'autorizzazione rilasciata (rif. art. 11);
- mancata realizzazione delle aree di sosta entro 3 mesi dalla consegna delle aree da parte del Comune come previsto dall'art. 7;
- mancato adeguamento dei mezzi ad eventuali prescrizioni normative successive a quelle previste dal presente Avviso, come previsto dall'art. 5;
- nel caso di mancata sostituzione dei mezzi che non rispettino i limiti di velocità massima previsti dalla normativa nazionale/locale (rif. artt. 5.3 e 5.4);
- mancato rinnovo della flotta utilizzata per ciascuna tipologia di veicolo al fine di mantenere invariato il numero di veicoli in servizio per tutta la durata dell'autorizzazione per più di dodici volte in un anno (rif. art. 9),
- sia sospeso il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore per più di 10 giorni complessivi in uno o più episodi in un periodo di 365 giorni solari (rif. art. 10);
- mancata identificazione certa dell'utilizzatore come previsto dall'art. 10 per più di dieci volte in un anno;
- ritardi nella rimozione di veicoli fuori uso, accumulati e/o giacenti in luoghi non autorizzati (rif. art. 10) per più di 10 giorni complessivi in uno o più episodi in un periodo di 30 giorni solari consecutivi;



- mancata riparazione dei malfunzionamenti dell'app dedicata per più di 15 giorni (rif. art. 10);
- mancata trasmissione dei dati di gestione previsti (rif. art. 10.4);
- mancato rispetto delle condizioni generali, obblighi e standard minimi per l'esercizio dei sistemi, rilevato attraverso le attività di monitoraggio, di cui all'art. 10.5;
- mancato rinnovo o reintegro, entro 10 gg, della polizza assicurativa di cui all'art. 12;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune (rif. art. 13);
- in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di Operatore economico di altro Stato; l'autorizzazione si riterrà revocata dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- avvenga che taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del Servizio autorizzato a seguito della presente Manifestazione di interesse sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- non vengano osservate le norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- estinzione della persona giuridica, ovvero morte della persona fisica, titolare dell'autorizzazione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento, in tutto o in parte, del materiale (veicoli e dotazioni tecnologiche) comunque posato/fornito per l'esercizio del servizio oggetto dell'autorizzazione, che dovessero rendersi necessari, nelle fattispecie della decadenza dell'autorizzazione per inadempienza di cui al presente articolo, saranno posti a carico dell'Operatore e/o del deposito cauzionale, con intervento sostitutivo disposto dalle Amministrazioni Comunali a loro insindacabile giudizio.

Art. 16 - Revoca per ragioni di pubblico interesse

L'autorizzazione a svolgere il servizio di sharing mobility potrà essere revocata dal Comune per sopravvenute motivate ragioni di pubblico interesse o per l'effetto di intervenuta modifica normativa che determini l'impossibilità di svolgere il servizio di nei termini stabiliti dall'Amministrazione, senza che l'Operatore individuato possa avanzare richieste di alcun genere.

In questi casi il RUP darà un preavviso di almeno 30 (trenta giorni).

Art. 17 - Requisiti di partecipazione

La candidatura per l'esercizio del servizio di sharing mobility potrà essere presentata da Operatori economici, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di RTI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:

I Soggetti interessati a partecipare al presente Avviso pubblico per manifestazione di interesse dovranno:

1. essere iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente Manifestazione di interesse;
2. non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs 36/2023 in analogia a quanto accade per gli appalti pubblici;
3. qualora i Soggetti interessati abbiano la sede in altro Stato all'interno dell'UE, è condizione sufficiente, in fase di partecipazione all'Avviso per manifestazione di interesse, l'iscrizione alla Camera di Commercio del



medesimo Stato, fermo restando che, nel caso in cui la candidatura venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sul territorio italiano;

4. è, inoltre, obbligatorio per gli Operatori:

- osservare le leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
- osservare le norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- osservare le leggi in materia di sicurezza sul lavoro;

5. aver operato, negli ultimi tre anni, per almeno 12 mesi in modo continuativo, in almeno 2 città italiane o europee con un numero maggiore di 200.000 abitanti, con una flotta complessiva di minimo 1.000 veicoli. La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'Amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, della composizione della flotta e del periodo di esecuzione;

6. le caratteristiche tecniche dei veicoli devono essere rispondenti a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e devono avere i requisiti tecnici minimi individuati nell'art. 5 eventualmente integrati da quanto offerto nei criteri premianti di cui all'art. 21 del presente Avviso;

7. i Concorrenti dovranno avere la disponibilità dei veicoli della flotta (biciclette a pedalata muscolare, biciclette a pedalata assistita e monopattini) a titolo di proprietà, di locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione.

Art. 18 - Contenuto della candidatura

La candidatura dovrà contenere i seguenti elementi:

1. **dati dell'Operatore:** ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione, con recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione, con recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata) e, inoltre, dovrà produrre una dichiarazione attestante:

- a) a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

2. **dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal Legale rappresentante** dell'impresa;

3. per le **Società costituite all'estero**, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, la candidatura dovrà indicare i dati anagrafici di chi esercita poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa, con indicazione della carica ricoperta;



4. per le **Società di capitali**, specificare i dati di cui al punto 3) relativi anche al Socio di maggioranza nel caso di Società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio nel caso di società con socio unico (art. 85 d.lgs. 159/2011);
5. comunicazione del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 che **attesta l'assenza di rapporti societari, sotto forma di imprese controllate, controllanti e collegate**, con le altre imprese che manifestano interesse per il presente Avviso;
6. dichiarazione circa l'assenza di Conflitto di interessi;
7. **relazione descrittiva delle attività sui criteri premianti di tipo discrezionale**, articolata in singoli paragrafi in lingua italiana con titoli per ogni lettera sotto riportata, ciascun paragrafo dovrà essere redatto preferibilmente nei limiti di 3 facciate per ogni sub-criterio discrezionale (comprendente di eventuali grafici, tabelle e immagini), in formato A4, carattere Arial, dimensione 11 (interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, margini destro e sinistro 2,0 cm) e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato. La relazione dovrà contenere i seguenti paragrafi:
 - a) **struttura tariffaria**: tipologia e descrizione delle ulteriori forme di incentivo all'utilizzo del servizio che prevedano ulteriori possibilità di riduzione della tariffa standard per categorie di utenti predefinite, anche sulla base di accordi nell'ambito di azioni di Mobility Management che coinvolgano Soggetti pubblici e/o privati (rif. sub-criterio 1.3);
 - b) **modalità di svolgimento e di gestione del servizio**: descrizione delle modalità di svolgimento e di gestione del sistema proposto, con indicazioni relative all'intermobilità tra territori comunali che di bilanciamento della flotta sui territori anche con riferimento ai mezzi posizionati in maniera concentrata in alcune aree o posizionati in maniera irregolare (rif. sub-criteri 2.1 e 2.2);
 - c) **proposte per favorire comportamenti virtuosi dell'utenza**: descrizione di come si intende favorire la chiusura del noleggio nelle stazioni virtuali e monitorare lo stato di dislocazione dei mezzi nell'ambito dell'area operativa (rif. sub-criteri 3.1 e 3.2);
 - d) **modello e caratteristiche dei mezzi**: tipologia e descrizione del modello e delle caratteristiche migliorative dei mezzi che si intendono utilizzare per il presente Avviso, allegando copia delle schede tecniche (rif. sub-criterio 6.1);
8. **dichiarazione firmata dall'Operatore contenente l'elenco degli Enti presso cui sono stati svolti i servizi richiesti per la partecipazione all'Avviso** e attestante lo svolgimento dei Servizi di sharing mobility con l'indicazione dell'oggetto, del numero dei veicoli e del periodo di esecuzione come indicato all'art. 17 punto 5;
9. **impegno all'erogazione dell'attività** nel territorio del Comune di Padova e dei Comuni della CO.ME.PA. che hanno aderito all'Avviso per tutto il periodo di autorizzazione;
10. **impegno a introdurre nell'area operativa tutte le tipologie di veicolo previste** dall'Avviso (biciclette a pedalata muscolare o altro mezzo, anche a pedalata assistita; biciclette a pedalata assistita; monopattini elettrici) e nel numero indicato all'art. 3 integrato da quanto eventualmente offerto nella candidatura (rif. art. 21);
11. indicazione del **titolo di disponibilità dei veicoli utilizzati** (proprietà, locazione o altro rapporto di disponibilità che in ogni caso deve avere una durata adeguata rispetto a quella dell'autorizzazione);
12. **espressa dichiarazione** che le caratteristiche tecniche dei veicoli della flotta rispettano la disciplina vigente in materia, come previsto dall'art. 5;



13. dichiarazione con la quale si attesta il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 188/2008 **normativa in materia di Registro Pile** e dall'art. 29 del d.lgs. 49/2014 **normativa RAEE**, come previsto dall'art. 5;
14. certificazione dell'utilizzo di energia proveniente da **fonti 100% rinnovabile** per la ricarica dei mezzi di sharing mobility e dei veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione come previsto dall'art. 5;
15. **copia del Regolamento di servizio, della Carta dei Servizi e del Contratto-Tipo afferenti al sistema proposto**, dai quali si evinca il rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente Avviso. Tali documenti potranno essere elaborati sia singolarmente che cumulativamente, purché sia possibile evincere dai medesimi in modo completo i contenuti sopra rappresentanti. In caso di variazioni del contenuto degli stessi, essi dovranno essere trasmessi al Comune di Padova entro 15 giorni dall'entrata in vigore, al fine di consentirne la verifica rispetto al contenuto dell'Avviso;
16. impegno a **stipulare polizza assicurativa** con primaria Compagnia di assicurazione, in conformità a quanto previsto all'art. 12;
17. impegno a uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013 e nel **codice di comportamento** del Comune di Padova e nel **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Operatore individuato ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.comune.padova.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-0
18. **autocertificazione di impegno a svolgere le attività nel rispetto delle modalità ed obblighi indicati nel presente Avviso.**

La candidatura, **debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante**, dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Soggetto sottoscrittore.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del Legale rappresentante.

Art. 19 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il presente Avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Padova e sul Sito Internet del Comune di Padova al seguente link: www.comune.padova.it/bandi-di-gara-e-contratti

Le candidature devono pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 30.04.2025**.

La candidatura, **da redigersi in lingua italiana su carta intestata**, dovrà pervenire al Comune di Padova, pena l'esclusione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: sharing@pec.comune.padova.it

Il recapito intempestivo delle istanze comporta l'inammissibilità dell'istanza e rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: **"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO INTERESSATO A SVOLGERE SERVIZI DI SHARING MOBILITY"**

Art. 20 - Procedura per la selezione

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica appositamente nominata.

La Commissione Tecnica sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della manifestazione. In capo ai Commissari non devono sussistere cause



ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del d.lgs 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione, una volta definite le manifestazioni di interesse ammissibili, pervenute nei termini di cui al precedente art. 19, stilerà una graduatoria sulla base dei criteri premianti di cui all'art. 21 del presente Avviso.

Art. 21 - Criteri premianti

Sulla base dei seguenti criteri premianti, che dovranno essere garantiti dall'Operatore individuato per l'intera durata dell'autorizzazione, pena la decadenza, verrà redatta la graduatoria del presente Avviso.

In caso di parità di punteggio tra gli Operatori si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria in caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione rilasciata è soggetta a scorrimento.



N°	DESCRIZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Struttura tariffaria	48	1.1 Tariffa abbonamenti standard residenti e pendolari Over 26 presso il territorio di Padova e dei Comuni della CO.ME.PA. suddivisa per tipologia di veicolo. Bicicletta a pedalata assistita: _____ euro/mese con almeno 45 minuti e sblocco gratuito (Min 0 punti - Max 11 punti) Monopattino elettrico: _____ euro/mese con almeno 15 corse, ciascuna di 30 minuti e sblocco gratuito (Min 0 punti - Max 11 punti) Per ciascuna delle due tipologie di veicoli verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che presenta il minimo valore e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 22 22
			1.2 Criteri di incentivazione per giovani con età inferiore ai 26 anni con ribasso sulle tariffe del subcritero precedente, applicato ad entrambe le tipologie di mezzi. Ribasso del 10%= 10 punti Ribasso del 20%= 15 punti Ribasso del 30%= 20 punti	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 20 20
			1.3 Promozioni ulteriori che l'Operatore economico intende adottare per particolari categorie di utenza. Sarà valutata attraverso una relazione, la proposta da parte dell'Operatore di soluzioni tariffarie che prevedano ulteriori possibilità di riduzione della tariffa standard per particolari categorie di utenza con particolari caratteristiche anche tramite accordi con altri Enti o Gestori di servizi.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 6 6
2	Modalità di svolgimento e di gestione del servizio	13	2.1 Proposta di bilanciamento flotta all'interno dell'area operativa in base alla domanda delle varie zone.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 5 5
			2.2 Intermobilità tra territori che sarà valutata secondo la modalità tecnico/operativa individuata per lo svolgimento e la gestione del sistema proposto per la realtà territoriale di Padova e della Co.Me.Pa.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 6 6
			2.3 Utilizzo di veicoli elettrici per ricollocazione veicoli fuori dalla ZTL. Criterio SI/NO.	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 2 2
3	Proposte per favorire comportamenti virtuosi dell'utenza	11	3.1 Saranno valutate le proposte per indurre comportamenti virtuosi nell'utenza tramite chiusura del noleggio preferibilmente all'interno di spazi che saranno individuati dalle Amministrazioni comunali.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 6 6
			3.2 Saranno valutate le proposte di verifica e controllo della sosta dei veicoli. L'Operatore dovrà presentare una relazione su come intende monitorare lo stato di dislocazione dei mezzi nell'ambito dell'area operativa.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 5 5
4	Premialità per flotta biciclette muscolari	10	4 Valutazione della differenziazione della tipologia di mezzi con riferimento alle biciclette muscolari o altre tipologie di mezzo. Se l'offerta prevede la disponibilità delle 500 biciclette muscolari punteggio pieno (10 punti); se proposta di altre biciclette (0 punti). Criterio SI/NO.	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 10 10
5	Esperienza maturata nella gestione dei servizi di noleggio in free floating	10	5.1 Aver gestito servizi di sharing mobility come servizi integrati ovvero composti da più tipologie di veicoli in almeno un Comune di pari dimensioni o Città Metropolitana (l'esperienza può essere dimostrata per tutte le tipologie di mezzi di sharing mobility: biciclette muscolari, biciclette a pedalata assistita, monopattini, cargo-bikes e handbikes, etc): 1 servizio = 2 punti 2 servizi = 4 punti 3 servizi = 6 punti	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 6 6
			5.2 Aver gestito flotte di veicoli della dimensione analoga o superiore in almeno un Comune di pari dimensioni o Città Metropolitana (da dimostrare mediante certificati rilasciati dall'Amministrazione contraente, con l'indicazione del numero di veicoli autorizzati): n. biciclette a pedalata assistita nell'area operativa più grande gestita (max 2 punti) n. monopattini elettrici nell'area operativa più grande gestita (max 2 punti) Per ciascuna tipologia di veicoli verrà attribuito il massimo punteggio all'offerta che presenta il numero maggiore di veicoli e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 4 4
6	Modello e caratteristiche dei mezzi	8	6.1 Proposta di miglioramento dei veicoli in termini di funzionalità e sicurezza rispetto ai requisiti minimi richiesti dall'avviso e dalla normativa di settore.	CRITERIO DISCREZIONALE PUNTI MAX 4 4
			6.2 Miglioramento dell'offerta della tipologia di mezzi: Cargo Bike (max 2 punti) Handbike (max 2 punti)	CRITERIO AUTOMATICO PUNTI MAX 4 4



Per cargo bikes si intendono i velocipedi progettati per trasportare carichi di dimensioni e forme variabili (anche pesanti e molto grandi); possono essere a 2, 3 o 4 ruote e varie forme (Short John allungata, a 3 ruote simmetriche, a quattro ruote con cassone o pianale, etc.).

La capacità di carico è diversa in funzione del tipo e delle caratteristiche strutturali:

- le biciclette, più leggere, trasportano fino ad 80 kg di peso (distribuiti sia davanti che dietro su robusti portapacchi, in genere realizzati come appendici del telaio);
- i velocipedi a 3 o 4 ruote, dotati di robusti pianali di carico, possono trasportare fino a 180-200 kg.

Pur dovendo rispettare i limiti dimensionali proprio di tutti i velocipedi e le massime sporgenze ammesse, le cargo bikes non sono sottoposte a specifiche limitazioni di peso, se non quelle relative ai limiti generali di categoria validi per tutti i veicoli (che, ovviamente, sono estremamente sovradimensionati rispetto a questi veicoli).

Tuttavia, le vigenti norme hanno stabilito le caratteristiche del piano di carico dei velocipedi adibiti al trasporto di merci che deve essere approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico $\geq 0,3$ x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.

Purché siano installati adeguati seggiolini, possono trasportare anche un bambino fino ad 8 anni di età.

Art. 21.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri premianti

Al sub-criterio di tipo quantitativo di cui al punto 1.1, è attribuito, per ciascuna tariffa offerta, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di proporzionalità inversa interdipendente, che assegna un punteggio inversamente proporzionale alla tariffa offerta, così che sarà attribuito il massimo punteggio all'offerta più conveniente, mentre alle altre offerte, verrà assegnato un punteggio decrescente in proporzione all'offerta più conveniente. Al fine di individuare il coefficiente che poi sarà moltiplicato per i sub-punteggi previsti al sub-criterio 1.1., sarà utilizzata quindi la seguente formula:

$$V_{ai} = R_{min} / R_a$$

dove

V_{ai} = coefficiente dell'offerta del concorrente i -esimo

R_a = valore (tariffa offerta) del concorrente i -esimo

R_{min} = valore (tariffa offerta) dell'offerta più conveniente

Al sub-criterio di tipo quantitativo di cui al punto 5.2, è attribuito, per ciascuna tipologia di veicoli offerta, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove

V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_a = valore (n. veicoli offerti) del concorrente i -esimo

R_{max} = valore (n. veicoli offerti) più conveniente



I sub-criteri automatici di cui ai punti 1.2, 2.3, 4, 5.1 e 6.2 saranno valutati in modo automatico e in valore assoluto, mentre per i restanti criteri e sub-criteri ogni Commissario provvederà, ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

Grado giudizio attribuito dalla Commissione	Coefficiente
Ottimo: proposta esaustiva nei contenuti, di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili, di alto valore tecnico.	1,00
Buono: proposta apprezzabile nei contenuti, dettagliata, contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili, di buon livello tecnico.	0,80
Sufficiente: proposta essenziale nei contenuti, con un livello di dettaglio basico, con sufficienti elementi di concretezza e di adeguato valore tecnico.	0,60
Insufficiente: proposta scarna nei contenuti, poco dettagliata, carente di elementi di concretezza, di valore tecnico appena adeguato.	0,30
Assente: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. La proposta non è valutabile in quanto troppo essenziale, carente, di basso valore tecnico. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte incoerenti rispetto all'oggetto dell'Avviso.	0,00

I Commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi dei criteri premianti valutati con criteri discrezionali (1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 6.1) verrà quindi calcolata la media aritmetica tra i coefficienti espressi dai Commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il peso D_{max} del criterio discrezionale in esame.

Al fine di non alterare pesi stabiliti tra i vari criteri e sub-criteri, se nel singolo criterio e sub-criterio nessun Concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione procederà ad assegnare al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nel singolo criterio e sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il calcolo del punteggio complessivo dei criteri premianti sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Calcolo del punteggio per i punteggi assegnati secondo i criteri discrezionali:

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna candidatura, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, così calcolato:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio Concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del Concorrente i ;



Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del Concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del Concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

Calcolo del punteggio finale: Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi automatici, già espressi in valore assoluto, nonché i punteggi di tipo quantitativo, risultanti dall'applicazione delle relative formule, ottenuti dall'offerta del singolo Concorrente.

Per ogni singola candidatura da valutare la Commissione seguirà la procedura di seguito riportata:

1. l'attribuzione dei punteggi avverrà mediante l'applicazione, al punteggio massimo attribuibile a ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, di un coefficiente come definito nella tabella sopra indicata;
2. ogni Commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti;
3. verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai Commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub- elemento di valutazione in esame;
4. verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al Concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri Concorrenti;
5. verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono;
6. verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al Candidato che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri Concorrenti.

Il calcolo del punteggio complessivo dei criteri premianti sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto, riparametrato assegnando il peso massimo attribuibile (100) all'offerta migliore.

Art. 22 - Autorizzazione

All'Operatore individuato, previa presentazione del deposito cauzionale, di cui all'art. 13 del presente Avviso, sarà rilasciata dal Settore Mobilità autorizzazione all'esercizio dell'attività, da allegare all'atto della presentazione Telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il SUAP del Comune di Padova e dei Comuni in cui svolgerà l'attività.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle autocertificazioni ed autodichiarazioni presentate in allegato alla manifestazione di interesse e più in generale alla documentazione presentata.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei sistemi oggetto del presente Avviso non comporta l'assunzione, in capo al Comune di Padova o agli altri Comuni, di alcuna responsabilità civile verso terzi, che rimane in capo all'Operatore autorizzato, il quale eserciterà le attività con autonoma organizzazione di mezzi e di persone.

Art. 23 - Informazioni e comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti relativi al presente Avviso pubblico esclusivamente all'indirizzo PEC sharing@pec.comune.padova.it; i quesiti dovranno pervenire **entro le ore 12:00 del 18.04.2025**.



Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima entro 4 (quattro) giorni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

Qualsiasi richiesta giunta oltre il termine ovvero secondo modalità differenti da quelle indicate non sarà presa in considerazione.

Art. 24 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, d.lgs. 36/2023, si precisa che l'autorizzazione non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Mobilità, per la gestione del presente Avviso pubblico, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- il **Titolare del trattamento dei dati** è il Comune di Padova protocollo.generale@pec.comune.padova.it;
- il **Responsabile della protezione dei dati** è: Legant S.T.A.r.l, via Jacob 15, 38068, Rovereto (TN), e-mail dpo@comune.padova.it;
- **Base giuridica e finalità del trattamento:** le attività di trattamento dei dati personali richiesti all'interessata/o sono effettuati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR in quanto necessarie per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; i dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-octies d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 GDPR, il Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti al momento della presentazione della manifestazione di interesse, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia, e per il perseguimento delle seguenti finalità: avvio e gestione della procedura in tutte le fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura; il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla stessa;
- **Dati oggetto di trattamento:** i dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su esposte, quali ad esempio: nome e cognome, e-mail, codice fiscale;
- **Modalità trattamento:** i dati personali saranno trattati in forma manuale e/o informatizzata, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Non verranno adottati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, che comportino l'adozione di decisioni sulle persone; la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- **Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati:** i dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri Soggetti, pubblici o privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di accesso ai documenti;
- **Conservazione dei dati:** i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della Pubblica Amministrazione;
- **L'Interessata/o ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento:** di chiedere l'accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR); di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR); alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 20 del GDPR); nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR e dalla vigente normativa in materia, l'Interessata/o ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del medesimo



GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa Autorità di controllo (art. 78 GDPR) e del Titolare (o della/del Responsabile) del trattamento ai sensi dell'art. 79 GDPR.



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	1
Art. 2 - Soggetto promotore dell'iniziativa e termini avviso	1
Art. 3 - Condizioni generali.....	2
Art. 4 - Struttura tariffaria.....	4
Art. 5 - Requisiti minimi dei veicoli.....	4
Art. 5.1 - Requisiti relativi a tutti i veicoli	5
Art. 5.2 - Requisiti minimi delle biciclette a pedalata muscolare (se offerte) e delle biciclette a pedalata assistita	5
Art. 5.3 - Ulteriori requisiti minimi delle biciclette a pedalata assistita	6
Art. 5.4 - Requisiti minimi dei monopattini.....	6
Art. 6 - Area operativa.....	7
Art. 7 - Stazioni virtuali	7
Art. 8 - Sosta e ricollocamento dei veicoli	7
Art. 8.1 - Veicoli della flotta aziendale utilizzati per le operazioni di pronto intervento e ricollocazione	8
Art. 9 - Manutenzione dei veicoli e delle attrezzature	8
Art. 10 - Caratteristiche del servizio	9
Art. 10.1 - Customer Care.....	11
Art. 10.2 - Regolamento di servizio	11
Art. 10.3 - Carta dei Servizi	12
Art. 10.4 - Condivisione Dati	12
Art. 10.5 - Monitoraggio	13
Art. 11 - Avvio e dismissione del servizio	13
Art. 12 - Copertura assicurativa	14
Art. 13 - Deposito cauzionale.....	15
Art. 14 - Penali.....	16
Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione per inadempienza	17
Art. 16 - Revoca per ragioni di pubblico interesse	18
Art. 17 - Requisiti di partecipazione	18
Art. 18 - Contenuto della candidatura	19
Art. 19 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse	21
Art. 20 - Procedura per la selezione.....	21
Art. 21 - Criteri premianti.....	22
Art. 21.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dei criteri premianti	24
Art. 22 - Autorizzazione.....	26
Art. 23 - Informazioni e comunicazioni.....	26
Art. 24 - Definizione delle controversie	27
Art. 25 - Trattamento dei dati personali	27